

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

14° Anno n. C 16

17 febbraio 1971

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I Comunicazioni

Parlamento europeo

Interrogazione scritta n. 282/70 dell'on. Armengaud alla Commissione delle Comunità europee

Oggetto: Tasse parafiscali all'importazione di determinati prodotti provenienti da altri Stati membri della Comunità 1

Interrogazione scritta n. 331/70 dell'on. Lulling alla Commissione delle Comunità europee

Oggetto: Indennità di dislocazione concessa ai funzionari delle Comunità europee . . . 2

Interrogazione scritta n. 337/70 dell'on. Kriedemann alla Commissione delle Comunità europee

Oggetto: Grano duro 3

Interrogazione scritta n. 344/70 dell'on. Romeo alla Commissione delle Comunità europee

Oggetto: Divieto di accesso per i lavoratori stranieri in certi locali pubblici tedeschi 9

Interrogazione scritta n. 348/70 degli onn. Westerterp e Brouwer alla Commissione delle Comunità europee

Oggetto: Regime d'interventi della CEE nel settore degli ortofrutticoli 10

Interrogazione scritta n. 351/70 dell'on. Scarascia Mugnozza alla Commissione delle Comunità europee

Oggetto: Cooperazione tra i paesi della Comunità in caso di calamità naturali 12

Interrogazione scritta n. 360/70 dell'on. Vredeling alla Commissione delle Comunità europee

Oggetto: Sciopero dello zelo dei doganieri francesi 13

Interrogazione scritta n. 362/70 dell'on. Richarts alla Commissione delle Comunità europee

Oggetto: Ostacoli alle importazioni in Italia 14

Sommario (seguito)

Interrogazione scritta n. 370/70 dell'on. Lulling alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Accesso alla formazione professionale di ostetrica	15
Interrogazione scritta n. 374/70 dell'on. Boersma alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Memorandum della Commissione sulla politica sociale	16
Interrogazione scritta n. 375/70 dell'on. Boersma al Consiglio delle Comunità europee	
Oggetto: Consultazione del Parlamento europeo in merito alla proposta di direttiva della Commissione sulle paste alimentari	17
Interrogazione scritta n. 385/70 dell'on. Dewulf alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Ripartizione delle borse di studio della CEE per l'anno scolastico 1970/1971	17
Interrogazione scritta n. 388/70 dell'on. Glinne al Consiglio delle Comunità europee	
Oggetto: Partecipazione della scienza e della tecnologia greche ad attività scientifiche della CEE	18
Interrogazione scritta n. 389/70 dell'on. Califice al Consiglio delle Comunità europee	
Oggetto: Consultazione del Parlamento europeo	19

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 282/70

dell'on. Armengaud

alla Commissione delle Comunità europee

(28 settembre 1970)

Oggetto : Tasse parafiscali all'importazione di determinati prodotti provenienti da altri Stati membri della Comunità

La Commissione ritiene compatibili con il trattato di Roma il mantenimento o la recente introduzione da parte di determinati governi di tasse parafiscali all'importazione di determinati prodotti provenienti da altri Stati membri della Comunità ?

Si tratta in particolare dell'introduzione da parte del governo francese di tasse parafiscali sui prodotti di orologeria (decreto dell'11 agosto 1969 che prevede una tassa pari allo 0,70 % del valore), sui cereali, sulle prugne secche, pomodori, piselli, sui prodotti tessili, ecc.

Risposta*(2 febbraio 1971)*

Se si considera l'utilizzazione delle tasse parafiscali prese isolatamente, si deve sottolineare che non solleva problemi particolari per quanto riguarda la compatibilità con il trattato CEE a condizione che queste tasse non siano discriminatorie nei confronti dei prodotti importati dagli altri Stati membri.

Per contro, le tasse parafiscali citate dall'onorevole parlamentare rientrano quasi esclusivamente in questa categoria ; i meccanismi implicanti un aiuto volto a favorire unicamente o prevalentemente la produzione nazionale, finanziato mediante una tassa parafiscale riscossa sia sui prodotti importati che sui prodotti nazionali, devono essere considerati incompatibili con le disposizioni del trattato CEE. La Commissione ha già espresso in passato il suo punto di vista riguardo a tali meccanismi (vedasi in particolare la risposta all'interrogazione scritta n. 227/67 dell'on. Deringer ⁽¹⁾). Il parere della Commissione è stato largamente confermato dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa 47/69 ⁽²⁾

concernente il ricorso del governo francese inteso ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione del 18 luglio 1969 ⁽³⁾, relativa al regime francese di aiuti al settore dei tessili, regime finanziato mediante una tassa parafiscale.

Infatti la Corte di giustizia condivide il punto di vista della Commissione secondo cui un meccanismo implicante un aiuto finanziato mediante una tassa parafiscale che grava sia sui prodotti importati dagli altri Stati membri che sui prodotti nazionali, mentre l'aiuto avvantaggia esclusivamente o prevalentemente la produzione nazionale, ha un effetto protettivo che va oltre l'aiuto propriamente detto.

Del resto, le autorità francesi hanno già tratto le conseguenze della succitata sentenza esentando ormai i prodotti tessili importati dagli altri Stati membri dalla tassa parafiscale in questione, che invece,

⁽¹⁾ GU n. C 20 del 13. 3. 1968, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. C 97 del 29. 7. 1970, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 220 del 10. 9. 1969, pag. 1.

precedentemente, era applicata sia ad essi che ai prodotti nazionali.

Per quanto riguarda gli altri meccanismi analoghi esistenti non solo in Francia, ma anche in altri paesi membri, la Commissione ha raccomandato agli Stati

membri, tenuto conto della giurisprudenza emessa dalla sentenza pronunciata nella causa 47/69, che tali regimi siano soppressi a meno che siano finanziati in modo da esentare dalla tassa parafiscale o da ogni altra imposizione speciale i prodotti importati dagli altri Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 331/70

dell'on. Lulling

alla Commissione delle Comunità europee

(29 ottobre 1970)

Oggetto: Indennità di dislocazione concessa ai funzionari delle Comunità europee

L'articolo 4 dell'allegato VII allo statuto dei funzionari delle Comunità europee afferma:

« 1. Un'indennità di dislocazione pari al 16 % dell'ammontare complessivo dello stipendio di base, dell'assegno di capo famiglia e dell'assegno per i figli a carico ai quali il funzionario ha diritto, è concessa:

a) al funzionario:

- che non ha e non ha mai avuto la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio e
- che non ha, abitualmente, abitato o svolto la sua attività professionale principale sul territorio europeo di detto Stato durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio. Per l'applicazione della presente disposizione non si tiene conto delle situazioni risultanti da servizi effettuati per un altro Stato o per una organizzazione internazionale;

b) al funzionario che, avendo o avendo avuto la cittadinanza dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio, ha abitato, durante il periodo di dieci anni che scade al momento della sua entrata in servizio, fuori dal territorio europeo di detto Stato per motivi diversi dall'esercizio di funzioni al servizio di uno Stato o di una organizzazione internazionale.

L'indennità di dislocazione non può essere inferiore a 2.000 FB al mese.

2. Qualora, a norma delle disposizioni suindicate, due coniugi che si trovino al servizio di istituzioni delle tre Comunità europee abbiano entrambi diritto all'indennità, questa è dovuta soltanto al coniuge con stipendio base più elevato.

3. Il funzionario perde il diritto all'indennità se, contraendo matrimonio con una persona che alla data del matrimonio non soddisfi alle condizioni per la corresponsione di detta indennità, non acquista la qualità di capo famiglia. »

1. È vero che i servizi amministrativi della Commissione europea interpretano queste disposizioni in modo che, per esempio, un funzionario di nazionalità e origine tedesca, con sede di servizio a Bruxelles, cui spetti l'indennità di dislocazione e che sposi una persona residente in Belgio continua a fruire, dopo il matrimonio, di detta indennità mentre un funzionario di sesso femminile di nazionalità e origine tedesca, con sede di servizio a Bruxelles, cui spetti parimenti l'indennità di dislocazione e che sposi una persona residente in Belgio non fruisce più, dopo il matrimonio, di detta indennità?

2. La Commissione è del parere che questa interpretazione sia conforme alla lettera e allo spirito delle disposizioni dell'articolo 119 del trattato CEE che afferma:

« Ciascuno Stato membro assicura durante la prima tappa, e in seguito mantiene, l'applicazione del principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro.

Per retribuzione deve essere intesa, ai sensi del presente articolo, il salario o il trattamento normale di base o minimo, e tutti gli altri

vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.

La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica :

- a) che la retribuzione accordata per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base ad una stessa unità di misura,
- b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per un posto di lavoro uguale. »

Risposta

(2 febbraio 1971)

L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 dell'allegato VII dello statuto adottato dal Consiglio dei ministri delle Comunità europee comporta effettivamente la perdita dell'indennità di dislocazione, in casi come quello citato dall'onorevole parlamentare nella sua interrogazione scritta n. 331/70, di una funzionaria di nazionalità e di origine tedesca, che si sposa, senza acquistare la qualità di capofamiglia, con un uomo ⁽¹⁾, che, alla data del matrimonio, non è in possesso dei requisiti per ottenere l'indennità di dislocazione (nazionalità, residenza, attività professionale o esercizio di funzioni).

Per contro, se la funzionaria, sposandosi, acquisisce la qualità di capofamiglia, l'indennità di dislocazione continua ad esserle corrisposta. Ciò in applicazione segnatamente dell'articolo 1, paragrafo 3, a) e d),

⁽¹⁾ L'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto parla genericamente di « una persona » e non unicamente di « un funzionario ».

dell'allegato VII dello statuto. Lo stesso vale se la suddetta funzionaria, dopo aver perduto il diritto all'indennità di dislocazione per effetto del matrimonio, acquisisce successivamente la qualità di capofamiglia: l'indennità di dislocazione le verrà nuovamente corrisposta non appena accertata la sua nuova situazione di famiglia da parte del servizio competente della Commissione. Infatti, l'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto prende essenzialmente in considerazione la qualità di capofamiglia del funzionario.

Sembra perciò che questa applicazione dello statuto non sia in contrasto con l'articolo 119 del trattato CEE, secondo il quale deve essere accordata ai lavoratori di sesso maschile e femminile la stessa retribuzione per uno stesso lavoro. Tuttavia è esatto che, dato il legame stabilito dallo statuto fra il diritto all'indennità di dislocazione e la qualità di capofamiglia, è fatta distinzione in base al sesso per la concessione di questa indennità.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 337/70

dell'on. Kriedemann

alla Commissione delle Comunità europee

(5 novembre 1970)

Oggetto : Grano duro

1. Può la Commissione precisare se esistono diverse specificazioni di qualità — ed eventualmente quali — per

- a) il grano duro prodotto in paesi terzi e commercializzato sul mercato mondiale e
- b) il grano duro prodotto e commercializzato in paesi della Comunità, segnatamente come condizione per l'ottenimento degli aiuti ai produttori e per l'assorbimento del prodotto da parte degli organismi di intervento ?

2. Qual è stata negli anni immediatamente precedenti l'introduzione dell'organizzazione comune di mercato, e da allora in poi, l'evoluzione dei prezzi del grano duro sul mercato mondiale e nella Comunità (compresi gli aiuti ai produttori) ?

3. Quale evoluzione hanno avuto nello stesso periodo (per ogni singolo paese)

- a) la produzione di grano duro nella Comunità, con indicazione della superficie e dell'entità del

- raccolto (e anche, per quanto possibile, delle varie dimensioni aziendali),
- b) gli scambi intracomunitari di grano duro,
- c) le importazioni di grano duro da paesi terzi ?
4. Può la Commissione comunicare, per lo stesso periodo, dati relativi agli scambi intracomunitari di prodotti dell'industria delle paste alimentari ?
5. Quali sono stati i quantitativi di grano duro annualmente assorbiti dagli organismi di intervento nei paesi produttori della Comunità, dall'introduzione dell'organizzazione comune di mercato in poi ?
6. Si sono accumulate scorte in seguito agli interventi ? In caso affermativo, dove si sono formate tali scorte e a quanto ammontano ?
7. Quali costi hanno comportato annualmente gli interventi, ed eventualmente lo smaltimento delle scorte (fra l'altro, sovvenzioni all'esportazione e declassamento della qualità) ?
8. Intende la Commissione, sulla base delle esperienze compiute, sviluppare nuove proposte per la regolamentazione del mercato del grano duro e, in caso affermativo, per quando è lecito attendersi tali proposte ?

Risposta

(1° febbraio 1971)

1. a) Le specificazioni di qualità dei principali tipi di grano duro prodotti nei paesi terzi e commercializzati sul mercato mondiale sono i seguenti :

	Umidità	Impurità	Grani vitrei	Peso specifico kg/hl
Grano duro Hard Amber	inferiore al 13,5 %	secondo il grado 3, 5, 8 o 12 %	+ di 75 % da 60 a 75 %	secondo il grado 77,1 74,5 72 o 69,4
Grano duro	inferiore al 13,5 %		inferiori al 60 %	
Grano duro Canada Western Amber 1	inferiore al 14,5 %	inferiore al 4,8 %	minimo 96 %	82,9
Grano duro Canada Western Amber 2	inferiore al 14,5 %	inferiore al 9,9 %	minimo 97 %	81,2
Grano duro Canada Western Amber 3	inferiore al 14,5 %	inferiore al 13,6 %	minimo 84 %	79,7
Grano duro Canada Western Amber extra 4	inferiore al 14,5 %	inferiore al 10,8 %	minimo 96,2 %	80,0
Grano duro Canada Western Amber 4	inferiore al 14,5 %	inferiore al 10,8 %	minimo 76,5 %	77,3

- b) Le specificazioni della qualità di frumento duro prodotto e commercializzato nella Comunità sono contenute nei seguenti regolamenti :

- regolamento n. 135/67/CEE del Consiglio relativo all'aiuto per il grano duro (GU n. 122 del 22. 6. 1967, pag. 2393/67) ;
- regolamento (CEE) n. 768/69 del Consiglio che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco e del frumento duro (GU n. L 100 del 28. 4. 1969, pag. 8, articoli 5 e 6) ;
- regolamento (CEE) n. 1212/70 del Consiglio che determina l'aiuto alla produzione di frumento duro per la campagna 1970/1971 (GU n. L 141 del 29. 6. 1970, pag. 14) ;

- regolamento (CEE) n. 1414/69 della Commissione che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna di cereali da parte degli organismi di intervento per la campagna 1969/1970 (GU n. L 182 del 24. 7. 1969, pag. 9) e regolamento (CEE) n. 1248/70 della Commissione (GU n. L 142 del 30. 6. 1970, pag. 20) ;
- regolamento (CEE) n. 1415/69 della Commissione relativo alle maggiorazioni e detrazioni applicabili all'intervento nel settore dei cereali (GU n. L 182 del 24. 7. 1969, pag. 11).

2. L'evoluzione dei prezzi del grano duro nella Comunità durante gli anni immediatamente precedenti l'introduzione dell'organizzazione comune di mercato, e da allora in poi, è indicata all'allegato 1.

I prezzi sul mercato mondiale presentano forti variazioni secondo le qualità e le origini, con divari sensibili nel corso della medesima campagna. L'andamento generale si mantiene fermo, attualmente con una tendenza al rialzo.

3. L'evoluzione delle superfici e della produzione, degli scambi intracomunitari e delle importazioni di frumento duro figurano negli allegati 2, 3 e 4.

4. L'evoluzione degli scambi intracomunitari di paste alimentari è indicata all'allegato 5.

5. Dall'introduzione dell'organizzazione comune di mercato, i quantitativi di frumento duro assorbiti dagli organismi di intervento sono ammontati in Italia a 11.352 tonnellate nel 1967/1968, 12.811 tonnellate nel 1968/1969 e 14.000 tonnellate nel 1969/1970 ; in Francia, sono state assorbite solo 7.065 tonnellate nel 1967/1968.

6. In Italia, le scorte prese in consegna dall'organismo di intervento ammontavano rispettivamente a :

90.659 tonnellate al 31. 7. 1968

26.000 tonnellate al 31. 7. 1969

17.163 tonnellate al 31. 7. 1970.

Tali scorte constavano principalmente di quantitativi presi in consegna dall'organismo d'intervento italiano

prima dell'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati.

7. Sia in Francia, sia in Italia, quantitativi di frumento duro presi in consegna dagli organismi d'intervento a partire dall'introduzione dell'organizzazione comune dei mercati, o anteriormente, hanno potuto essere rimessi in vendita sul mercato interno alle condizioni di prezzo del mercato, tranne 5.000 tonnellate di frumento duro acquistate prima del 1° agosto 1967 dall'organismo d'intervento francese, che sono state rivendute per l'esportazione ad un prezzo leggermente inferiore al prezzo di intervento, conto tenuto della restituzione all'esportazione applicabile in tale momento.

Poichè i prezzi d'intervento vengono maggiorati mensilmente dei costi di magazzinaggio, i costi principali assunti dall'organismo d'intervento sono rappresentati dalla differenza fra i prezzi all'inizio e alla fine della campagna, pari a 9,45 u.c. per tonnellata.

Però i prezzi di mercato sono superiori ai prezzi d'intervento, per cui tali costi saranno probabilmente inferiori in media a 9,45 u.c. per tonnellata.

Ora, poichè i conti fra Stati membri e FEAOG non sono stati chiusi, non è possibile, allo stato attuale delle cose, indicare in modo preciso quali costi hanno comportato le prese in consegna di frumento duro per le campagne dal 1967/1968 fino ad oggi.

8. La Commissione non intende attualmente elaborare nuove proposte di regolamentazione per il mercato del frumento duro.

ALLEGATO 1

GRANO DURO

Medie dei prezzi alla produzione

(in u.c./t)

Campagne	Francia ⁽¹⁾	Italia
1965/1966	n. d.	151,40
1966/1967	116,03	141,45
1967/1968	117,86	121,94
1968/1969	113,51	130,98
1969/1970	102,43	128,43

⁽¹⁾ IVA esclusa
n.d. = non disponibile.
Fonte : ISCE — Prezzi agricoli.

ALLEGATO 2

GRANO DURO

Superficie e produzione

	Superficie (in 1.000 ha)		Produzione (in 1.000 tonnellate)	
	Francia	Italia	Francia	Italia
1963/1964	37	1.361	65	1.850
1964/1965	35	1.326	62	1.462
1965/1966	39	1.269	92	1.948
1966/1967	60	1.273	127	1.675
1967/1968	82	1.361	221	2.573
1968/1969	106	1.469	303	2.130

Fonte : ISCE — Statistiche agrarie.

ALLEGATO 3

GRANO DURO

Scambi intracomunitari

Importazioni

(1.000 t)

	Germania (R.f.)	Francia	Italia	Paesi Bassi	Belgio/Lussemburgo
1963/1964	7	—	—	n. d.	n. d.
1964/1965	10	2	—	n. d.	n. d.
1965/1966	13	2	—	n. d.	n. d.
1966/1967	13	4	—	2	7
1967/1968	26	12	—	3	14
1968/1969	42	32	53	—	58
1969/1970	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.

Esportazioni

	Germania (R.f.)	Francia	Italia	Paesi Bassi	Belgio/Lussemburgo
1963/1964	1	5	6	n. d.	n. d.
1964/1965	1	6	8	n. d.	n. d.
1965/1966	1	12	10	n. d.	n. d.
1966/1967	1	12	12	1	2
1967/1968	1	25	26	11	7
1968/1969	7	93	38	23	11
1969/1970	n. d.	29	n. d.	n. d.	n. d.

n. d. = non disponibile.

Fonte : ISCE — Statistiche agrarie.

ALLEGATO 4**Importazioni di frumento duro da paesi terzi**

(per anno civile)

(in tonnellate)

	Belgio/Lussemburgo	Germania (R.f.)	Francia	Italia	Paesi Bassi	CEE
1966	27.608	400.066	464.580	622.976	4.715	1.519.945
1967	34.732	375.966	422.857	290.044	5.406	1.129.005
1968	25.343	202.099	286.374	683.114	7.234	1.204.164
1969	25.710	320.764	328.717	823.288	46.310	1.544.789

Fonte : ISCE — Tavole analitiche.

ALLEGATO 5**Scambi intracomunitari di paste alimentari, in quintali**

(1964)

Paesi esportatori	Paesi importatori					
	CEE	Francia	Belgio/Lussemburgo	Paesi Bassi	Germania (R.f.)	Italia
Francia	32.750	—	10.480	140	21.430	700
Belgio/Lussemburgo	9.200	—	—	9.030	170	—
Paesi Bassi	10.110	—	9.440	—	670	—
Germania (R.f.)	6.890	—	4.910	70	—	1.910
Italia	62.220	7.460	5.910	1.970	46.880	—

Scambi intracomunitari di paste alimentari, in quintali
(1965)

Paesi esportatori	Paesi importatori					
	CEE	Francia	Belgio/ Lussemburgo	Paesi Bassi	Germania (R.f.)	Italia
Francia	35.760	—	11.550	550	23.610	50
Belgio/Lussemburgo	15.730	10	—	15.520	200	—
Paesi Bassi	9.650	—	9.150	—	500	—
Germania (R.f.)	7.400	10	5.090	90	—	2.210
Italia	74.740	10.080	7.840	2.840	53.980	—

Scambi intracomunitari di paste alimentari, in quintali
(1966)

Paesi esportatori	Paesi importatori					
	CEE	Francia	Belgio/ Lussemburgo	Paesi Bassi	Germania (R.f.)	Italia
Francia	35.390	—	13.440	370	21.490	50
Belgio/Lussemburgo	16.090	30	—	16.010	10	—
Paesi Bassi	10.530	20	9.980	—	530	—
Germania (R.f.)	8.270	10	5.610	40	—	2.610
Italia	99.770	13.320	9.950	2.760	72.640	—

Scambi intracomunitari di paste alimentari, in quintali
(1967)

Paesi esportatori	Paesi importatori					
	CEE	Francia	Belgio/ Lussemburgo	Paesi Bassi	Germania (R.f.)	Italia
Francia	35.110	—	16.690	450	17.870	100
Belgio/Lussemburgo	14.330	30	—	14.260	40	—
Paesi Bassi	7.830	10	7.380	—	430	10
Germania (R.f.)	9.280	—	6.690	210	—	2.380
Italia	132.070	30.850	17.370	6.230	77.020	—

Scambi intracomunitari di paste alimentari, in quintali
(1968)

Paesi esportatori	Paesi importatori					
	CEE	Francia	Belgio/ Lussemburgo	Paesi Bassi	Germania (R.f.)	Italia
Francia	40.050	—	19.790	660	19.560	40
Belgio/Lussemburgo	12.200	200	—	11.970	30	—
Paesi Bassi	6.920	10	6.210	—	690	10
Germania (R.f.)	9.910	1.420	6.500	400	—	1.550
Italia	227.930	95.140	26.830	5.450	100.490	—

Scambi intracomunitari di paste alimentari, in quintali

(1969)

Paesi esportatori	Paesi importatori					
	CEE	Francia	Belgio/ Lussemburgo	Paesi Bassi	Germania (R.f.)	Italia
Francia	45.810	—	25.020	960	19.810	20
Belgio/Lussemburgo	28.490	40	—	28.300	150	—
Paesi Bassi	5.740	—	5.210	—	530	—
Germania (R.f.)	13.860	2.900	9.760	190	—	1.010
Italia	358.760	185.860	41.020	7.650	124.230	—

Fonte : ISCE — Tabelle analitiche.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 344/70

dell'on. Romeo

alla Commissione delle Comunità europee

(11 novembre 1970)

Oggetto : Divieto di accesso per i lavoratori stranieri in certi locali pubblici tedeschi

L'interrogante chiede alla Commissione delle Comunità se è al corrente delle notizie pubblicate da alcuni organi di stampa (Alto-Adige, Frankfurter Rundschau, Neue-Rhein-Zeitung) circa il divieto fatto ai lavoratori stranieri di essere ammessi in determinati locali pubblici tedeschi. Secondo gli stessi giornali, un alto magistrato di Monaco non avrebbe giudicato tale divieto in contrasto con le disposizioni legislative vigenti nella Repubblica federale tedesca.

Qualora dette informazioni fossero confermate, non ritiene la Commissione trattarsi di un atteggiamento chiaramente discriminatorio nei confronti di tutta la manodopera straniera in generale e di quella di origine comunitaria in particolare, assai numerosa nella Repubblica federale di Germania ?

Per porre fine a dette discriminazioni, quali misure la Commissione intende suggerire e quali iniziative è essa in grado di assumere ?

Risposta

(30 gennaio 1971)

La Commissione è venuta a conoscenza dei fatti cui si riferisce l'onorevole parlamentare.

Secondo informazioni di stampa, a seguito di disordini gravi in cui erano implicati lavoratori stranieri è stato vietato l'accesso di alcuni bar di Augsburg ai lavoratori non nazionali. Pronunciandosi su un ricorso contro tali divieti, il Pubblico Ministero di Monaco ha escluso nella fattispecie l'applicabilità dell'articolo 130 del codice penale, basandosi fra l'altro sul fatto che i lavoratori stranieri non fanno « parte della popolazione ». Il suddetto articolo punisce fra l'altro gli attentati alla dignità umana che si traducono nell'incitamento « all'odio di una parte

della popolazione ». Secondo il Pubblico Ministero di Monaco, questa condizione non è realizzata dai lavoratori stranieri, non potendo gli stessi essere considerati come popolazione nazionale (inländisches Staatsvolk).

Il problema è stato sollevato davanti al Bundestag nel quadro di un'interrogazione parlamentare dell'on. Hüssing (cfr. verbale della 79^a seduta del 12 novembre 1970). Nella risposta, il segretario di Stato on. Ahlers ha menzionato una sentenza pronunciata nel luglio 1970 dall'Oberlandesgericht di Celle, in cui quella giurisdizione — in contrasto con la tesi del Pubblico Ministero di Monaco — dichiarava che i

lavoratori spagnoli residenti in Germania fanno parte della popolazione nazionale e beneficiano quindi della protezione prevista all'articolo 130 del codice penale.

Il segretario Ahlers ha inoltre aggiunto, nella sua risposta, che il governo federale ha preso una serie di misure miranti a promuovere il rapido adattamento dei lavoratori stranieri ed a sensibilizzare l'opinione pubblica tedesca sui loro problemi particolari. Il governo sta attualmente esaminando se siano necessarie anche altre misure a questo scopo.

La Commissione si duole del fatto che in vari Stati membri della Comunità possano avvenire fatti simili a quelli lamentati dall'onorevole parlamentare. Inoltre essa considera che, per quanto riguarda i cittadini originari dagli Stati membri, tali atti possano costituire discriminazioni contrarie ai principi comunitari.

La Commissione ha preso contatto con il governo tedesco a proposito di questo incidente e non mancherà d'informare l'onorevole parlamentare del risultato del suo intervento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 348/70

degli onn. Westerterp e Brouwer
alla Commissione delle Comunità europee

(13 novembre 1970)

Oggetto : Regime d'interventi della CEE nel settore degli ortofrutticoli

Nella motivazione che introduce il bilancio del ministero olandese dell'agricoltura e della pesca per l'esercizio 1971, pagina 22, colonna di sinistra, si legge che, ad eccezione dell'Italia, gli Stati membri non applicano l'intervento previsto dall'articolo 7 del regolamento n. 159/66/CEE del Consiglio, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾.

1. Ritiene la Commissione che un'applicazione uniforme, effettiva e comunitaria del regime d'interventi negli Stati membri ad opera delle organizzazioni di produttori non sia possibile, in quanto il grado di organizzazione di tali enti varia da un livello assai elevato (nei Paesi Bassi) a un livello molto basso in altri paesi ?

2. Condivide la Commissione il parere che assisteremmo a una forma inaccettabile di distorsione

della concorrenza se, per effetto di un'applicazione disuguale del regime d'interventi e dei diversi livelli di prezzo che essa determina negli Stati membri, l'industria conserviera di uno di questi, acquistando determinati ortofrutticoli sul posto — per esempio mele e pere — potesse rifornirsi a un prezzo minore di quanto non sia possibile alle industrie di altri Stati membri ?

3. Non condivide la Commissione il parere che, rispetto al prezzo delle mele e delle pere impiegate come materie prime dell'industria, i prezzi di trasporto siano tanto elevati, che l'industria degli Stati membri in cui il prezzo è relativamente alto non può ovviare alla distorsione della concorrenza di cui al punto 2, acquistando la materia prima sul mercato degli Stati membri in cui il prezzo è relativamente basso ?

4. In caso di risposta affermativa alle domande 1, 2 e 3, ritiene la Commissione che sia possibile far cessare quanto prima la distorsione della concorrenza determinata da un'applicazione disuguale del regime CEE d'interventi, avvalendosi della

⁽¹⁾ GU n. 192 del 27.10.1966, pag. 3286/66, modificato dal regolamento 2515/69 del 9.12.1969 (GU n. L 318 del 18.12.1969, pag. 10).

possibilità prevista all'articolo 7 ter, paragrafo 1, secondo alinea, del regolamento n. 159/66/CEE, modificato dal regolamento (CEE) n. 2515/69, possibilità che consiste nel fornire alle industrie prodotti che abbiano beneficiato di interventi, alle condizioni ivi esposte ?

5. In caso di risposta affermativa alla domanda 4, è disposta la Commissione a prendere a breve termine un'iniziativa intesa all'instaurazione di una regolamentazione conforme al disposto dell'articolo 7 ter, paragrafo 1, secondo alinea, del regolamento citato ?

Risposta

(1° febbraio 1971)

1 e 2. La Commissione ha già espresso chiaramente la propria volontà di veder uniformate le condizioni d'intervento nella Comunità allorché nel 1969 ha proposto al Consiglio di modificare il regolamento n. 159/66/CEE, nell'intento di rendere obbligatorio per gli Stati membri il ricorso alle disposizioni che prevedono i ritiri tramite le organizzazioni di produttori e a quelle che fissano la procedura degli acquisti pubblici.

Per quanto riguarda il primo punto, avendo il Consiglio accolto la proposta della Commissione, gli interventi effettuati tramite le organizzazioni di produttori avvengono, *de jure*, in condizioni uniformi. È vero tuttavia, come sottolineano gli onorevoli parlamentari, che in pratica si riscontrano talune disparità negli effetti risultanti da detti interventi, a seconda del grado di organizzazione dei produttori e non tanto da uno Stato membro all'altro, quanto a seconda dei prodotti, da una regione della Comunità all'altra.

Per quanto riguarda il secondo punto, cioè l'obbligo di acquisti pubblici, il Consiglio ha accolto, in linea di massima, la proposta della Commissione, ma ha tuttavia ammesso che si possa, in determinate condizioni, derogare a detto obbligo. Di tale possibilità si sono avvalsi tutti gli Stati membri, esclusa l'Italia.

A seconda dei casi si riscontrano quindi ancora talune differenze, *de jure* o *de facto*, nelle condizioni di applicazione degli interventi all'interno della Comunità. È quindi opportuno perseguire attivamente gli sforzi finora intrapresi sia per favorire lo sviluppo delle organizzazioni di produttori che per giungere ad una totale uniformazione delle condizioni di intervento pubblico dei sei Stati membri.

Per quanto riguarda il punto specifico sollevato nell'interrogazione, riguardante le distorsioni di concorrenza che potrebbero risultare dalla situazione sopra descritta per gli industriali dei vari Stati membri che utilizzano come materie prime gli ortofrutticoli, è opportuno rilevare che i due prodotti maggiormente interessati sono effettivamente le mele e le pere. Ora per questi due prodotti è stato deciso, in applicazione del regolamento n. 158/66/CEE⁽¹⁾, di non ammettere alla commercializzazione e quindi all'intervento i prodotti di queste due specie corrispondenti alla categoria III delle norme comuni di qualità. Per tale categoria di prodotti, ricercata soprattutto per la trasformazione, vi è quindi per gli industriali parità delle condizioni di accesso.

3. Risponde a verità che il valore delle mele e delle pere, come materie prime industriali, non giustifica percorsi di lunga distanza per il loro trasporto dalle zone di produzione alle località d'insediamento delle industrie di trasformazione, ma, data la vicinanza di alcune di quelle zone e di alcune di quelle località fra uno Stato membro e l'altro, tale osservazione non esclude a priori gli scambi comunitari dei prodotti in questione.

4 e 5. Per i motivi summenzionati, la Commissione ritiene che non sia necessario nè opportuno ricorrere, per i prodotti di cui sopra, alle disposizioni dell'articolo 7 ter, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 159/66/CEE, modificato dal regolamento (CEE) n. 2515/69, che prevedono la possibilità di cedere a determinate condizioni all'industria di trasformazione i prodotti che hanno formato oggetto di intervento.

⁽¹⁾ GU n. 192 del 27.10.1966, pag. 3282/66.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 351/70

dell'on. Scarascia Mugnozza
alla Commissione delle Comunità europee

(18 novembre 1970)

Oggetto: Cooperazione tra i paesi della Comunità
in caso di calamità naturali

Dal 20 al 23 ottobre scorso il governo italiano ha organizzato a Venezia un convegno sulle calamità naturali, al quale hanno partecipato i rappresentanti di 12 paesi, tra cui quelli della Comunità europea. Nel corso della manifestazione sono stati trattati i problemi tecnici sollevati, in particolare, dalle alluvioni e sono stati studiati i mezzi per prevenire e limitare le disastrose conseguenze. Il simposio si è concluso con un appello pressante alla cooperazione internazionale sia nel campo degli studi tecnici concernenti le cause delle catastrofi che minacciano la società, sia per l'assistenza reciproca fra gli Stati.

La frequenza e la gravità delle calamità di ogni genere che negli ultimi anni hanno colpito diversi paesi d'Europa esigono che l'appello lanciato a Venezia sia immediatamente raccolto dagli Stati e dagli organismi internazionali interessati, dato il suo profondo significato sociale.

La Commissione delle Comunità europee, che, nel quadro delle sue attività sociali e sanitarie, è già impegnata in altri settori ad assicurare la protezione dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli che li minacciano, quali iniziative ritiene dover prendere al fine di organizzare la cooperazione tra i paesi della Comunità europea per l'assistenza reciproca nel caso delle calamità naturali, ispirandosi alle conclusioni del simposio di Venezia?

Risposta

(1° febbraio 1971)

1. La Commissione condivide il parere dell'onorevole parlamentare che la frequenza e la gravità delle calamità naturali e delle catastrofi che negli ultimi anni hanno colpito diversi paesi d'Europa e del resto del mondo esigono una stretta cooperazione internazionale sia nel campo degli studi tecnici concernenti le cause delle catastrofi, sia per l'assistenza reciproca fra gli Stati.

Essa ha del resto sempre seguito con il massimo interesse ogni iniziativa presa in tal caso.

2. La Commissione ha cercato di dare un contributo alla soluzione di questi problemi, in particolare al di fuori dei settori in cui ha potuto agire in virtù dei trattati e degli accordi già conclusi (gruppo « salvataggio » nelle miniere di carbon fossile, cooperazione con l'AIEA e l'ENEA per la lotta contro gli infortuni nel settore nucleare, aiuto alimentare, aiuto eccezionale a favore dei SAMA in caso di calamità naturali) organizzando nel 1965 una riunione di esperti governativi, i quali hanno esaminato le possibilità di migliorare la cooperazione

tra gli Stati membri della Comunità europea in caso di catastrofe. È utile inoltre ricordare che il Consiglio ha autorizzato, nel Bilancio generale delle Comunità per l'esercizio 1971 (Sez. III, cap. XIV, art. 145), uno stanziamento di 500.000 u.c. « per rendere possibile un rapido aiuto comunitario a popolazioni vittime di catastrofi ».

La Commissione ritiene tuttavia che sarebbe giovevole al progresso sociale accrescere i mezzi destinati alla lotta contro le calamità e alla razionalizzazione dell'organizzazione dei soccorsi consentita dallo sviluppo delle tecnologie sociali. Essa si rende conto che azioni concrete e coordinate sono necessarie per poter assicurare, nei limiti del possibile, protezione ed aiuto alle popolazioni, e che queste azioni devono riguardare tutti gli aspetti del problema, cioè tanto gli studi tecnici relativi alla previsione e prevenzione delle calamità e catastrofi, quanto l'organizzazione e il coordinamento dell'invio di soccorsi su scala internazionale.

4. La Commissione, consapevole del fatto che verrebbe meno alla sua missione di migliorare le condizioni di vita dei popoli se non partecipasse agli

sforzi di reciproca assistenza compiuti da numerosi paesi e organismi internazionali, farà di tutto per contribuire attivamente ad ogni forma di coopera-

zione che interessi, nel campo in questione, i paesi membri della Comunità europea e i paesi terzi associati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 360/70

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(24 novembre 1970)

Oggetto : Sciopero dello zelo dei doganieri francesi

Nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 111/70 ⁽¹⁾ concernente lo sciopero dello zelo effettuato alcuni mesi fa dai doganieri francesi, la Commissione afferma di essersi rivolta in proposito al governo francese *tramite la sua rappresentanza permanente presso le Comunità europee*.

Può comunicare la Commissione le ragioni per cui essa ritiene che detta rappresentanza permanente debba far da tramite quando intende rivolgersi ad un governo di uno Stato membro ?

⁽¹⁾ GU n. C 120 del 1°. 10. 1970, pag. 1.

Risposta

(2 febbraio 1971)

Nelle sue relazioni con gli Stati membri, la Commissione trasmette in linea di massima per il tramite delle rappresentanze permanenti degli Stati membri le proprie comunicazioni e notifiche dirette ai rispettivi governi.

Le rappresentanze permanenti dispongono a Bruxelles di mezzi che consentono di avviare rapidamente verso i destinatari, nelle capitali degli Stati membri, la corrispondenza della Commissione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 362/70

dell'on. Richarts

alla Commissione delle Comunità europee

(20 novembre 1970)

Oggetto : Ostacoli alle importazioni in Italia

1. È noto alla Commissione che le merci importate in Italia sono rese senza motivo più care mediante complicate procedure amministrative, che comportano talora lunghe attese e forti spese di stazionamento ?

2. È inoltre noto alla Commissione che gli alcolici importati in Italia devono sempre pagare l'imposta sui generi di monopolio e l'imposta di fabbricazione sulla base di una gradazione alcolica del 70 %, mentre i prodotti italiani sono sottoposti soltanto ad un'imposta corrispondente all'effettiva gradazione alcolica del prodotto ?

3. Infine, è esatto che per l'importazione di acquavite di vino in Italia è prescritto che le bottiglie abbiano la grandezza di 0,75 litri, sebbene non esista una disposizione analoga per l'acquavite di vino nazionale ?

4. Ritiene la Commissione che tale comportamento sia compatibile con il testo e lo spirito dei trattati di Roma ?

5. In caso di risposta negativa alla domanda 4, quali misure la Commissione ha adottato finora in questo campo e che cosa intende fare in futuro ?

Risposta

(1° febbraio 1971)

1. L'interrogazione presentata dall'onorevole parlamentare coincide in gran parte con l'interrogazione scritta n. 400/69 dell'onorevole Apel ⁽¹⁾. Le condizioni di transito della frontiera continuano ad essere studiate dalla Commissione in collaborazione con le autorità italiane.

2. Per quanto riguarda la tassazione delle acquaviti importate in Italia, si ricorda all'onorevole parlamentare che il governo italiano, con il decreto-legge n. 621 del 27 agosto 1970 (GU del 27. 8. 1970), conformandosi alla sentenza della Corte di giustizia del 15 ottobre 1969 ⁽²⁾, ha parzialmente modificato la propria legislazione fiscale sulle acquaviti importate. Secondo l'articolo 10 di tale decreto queste acquaviti vengono tassate non più sulla base di un tenore alcolico forfettario, ma sulla base delle effettive gradazioni. Il decreto non è stato convertito in legge dal Parlamento nel termine di 60 giorni, dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale ; tuttavia, le disposizioni contenutevi sono state immediatamente riprese nel decreto-legge n. 745 del 26 ottobre 1970 (GU del 26. 10. 1970) convertito in legge il 18 dicembre 1970. È da segnalare che le

disposizioni in questione sono operanti in Italia, dopo il decreto del 27 agosto 1970.

3. La Commissione non possiede alcuna informazione sul caso segnalato dall'onorevole parlamentare. Si è tuttavia preoccupata di intervenire presso le autorità italiane per ricevere tutte le indicazioni utili.

4. Per quanto riguarda il punto 1 di cui sopra, la Commissione non mancherà, come per altro già confermato nella propria risposta alla interrogazione scritta n. 400/69, di informare l'onorevole parlamentare dei risultati del proprio esame sulle condizioni per il passaggio delle frontiere.

Come risulta dalle considerazioni apportate nella risposta alla interrogazione scritta di cui al punto 2, le nuove disposizioni adottate dalle autorità italiane sono compatibili con le regole del trattato.

Per quanto riguarda il punto 3 di cui sopra, non sarà possibile rispondere a tale domanda prima che la Commissione abbia raccolto gli elementi d'informazione necessari a valutare questo caso dal punto di vista delle disposizioni degli articoli 30 e seguenti del trattato di Roma. La Commissione non mancherà di portare a conoscenza dell'onorevole parlamentare lo sviluppo successivo di questo caso.

⁽¹⁾ GU n. C 33 del 21. 3. 1970, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 143 del 6. 11. 1969, pag. 6.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 370/70

dell'on. Lulling

alla Commissione delle Comunità europee

(1° dicembre 1970)

Oggetto: Accesso alla formazione professionale di ostetrica

In occasione della consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a una direttiva per l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate dell'ostetrica ⁽¹⁾, la commissione sociale e sanitaria aveva rilevato nel suo parere ⁽²⁾ che, sebbene la denominazione professionale « ostetrica » lasci pensare ad una attività esclusivamente femminile, non v'è alcun motivo per cui tali attività non debbano essere esercitate anche da uomini.

⁽¹⁾ Seduta del Parlamento europeo dell'8. 7. 1970 (Discussioni n. 127, pag. 35 e segg. e GU n. C 101 del 4. 8. 1970, pag. 26).

⁽²⁾ Documenti di seduta n. 75/70 del Parlamento europeo, pag. 21.

La commissione sociale e sanitaria aveva pertanto proposto di redigere l'articolo 1 della proposta di direttiva in modo tale da permettere che le limitazioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate dell'ostetrica siano soppresse per le persone dei due sessi.

Recentemente, una sentenza del Tribunale amministrativo di Wiesbaden rifiutava a un uomo di 38 anni l'ammissione alla Scuola di ostetriche di Marburg adducendo a motivo del rifiuto che l'esercizio dell'attività di ostetrica, da parte di un uomo, costituirebbe un'intrusione nella « sfera intima della donna ».

Ritiene la Commissione — contrariamente alla commissione sociale e sanitaria — che gli uomini debbano essere esclusi dall'attività di ostetrica e quindi anche dal campo di applicazione delle decisioni relative alla libertà di stabilimento dell'ostetrica stessa ?

Risposta

(2 febbraio 1971)

1. Le disposizioni relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi delle ostetriche proposte dalla Commissione riguardano le persone fisiche e le società indicate al titolo III dei Programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi ⁽¹⁾.

Tali disposizioni prevedono, da parte degli Stati membri, la soppressione delle restrizioni di cui al titolo III dei suddetti Programmi generali per quanto riguarda l'accesso alle attività non salariate di ostetrica ; in conformità all'articolo 57-3 del trattato, la soppressione delle restrizioni è subordinata ad un

certo coordinamento delle condizioni richieste per l'esercizio della professione di ostetrica.

2. La Commissione ha già indicato, in occasione delle discussioni in seno alla commissione degli affari sociali e della sanità pubblica del Parlamento, che l'articolo 1 della proposta di direttiva era redatto in maniera tale da comportare la soppressione delle restrizioni sia per gli uomini che per le donne.

Il coordinamento considerato al tempo stesso necessario e sufficiente per permettere la soppressione delle restrizioni non ha dato modo di trattare il problema dell'accesso degli uomini alla professione, benché esso sia regolato in modo diverso nei vari Stati. In attesa di tale coordinamento restano valide le disposizioni nazionali vigenti in materia.

⁽¹⁾ GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 36/62 e pag. 32/62.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 374/70

dell'on. Boersma

alla Commissione delle Comunità europee

(3 dicembre 1970)

Oggetto : Memorandum della Commissione sulla politica sociale

Sin dalla primavera 1970 la stampa ha riferito circa un memorandum della Commissione sulla politica sociale della Comunità, elaborato per iniziativa del vicepresidente Levi Sandri. La notizia apparsa sulla stampa riferiva che : ... « con l'approvazione di questo memorandum la Commissione intendeva creare le basi per una discussione vasta ed approfondita su tutti i problemi sollevati presso tutti gli organi comunitari e nazionali, sia a livello parlamentare e governativo che a livello delle grandi organizzazioni che rappresentano le forze economiche e sociali ». La pubblicazione del memorandum era stata annunciata per l'estate 1970. Interrogato in merito, ai primi di settembre il signor Coppé, membro della Commissione, ha comunicato alla commissione sociale e sanitaria che il memorandum sarebbe stato sottoposto per parere al Parlamento

europeo alla fine di ottobre. Dato che questa consultazione non ha ancora avuto luogo, si chiede alla Commissione :

1. Quali sono le cause che hanno determinato il nuovo ritardo nella trasmissione del memorandum ?
2. Entro quale termine si prevede la pubblicazione del memorandum ?
3. Secondo la Commissione, quanto tempo richiederà l'esame del memorandum da parte dei vari organi e la discussione pubblica ?
4. Entro quale termine intende la Commissione — sulla base della discussione pubblica — trarre conclusioni concrete e sottoporre adeguate proposte ?

Risposta

(2 febbraio 1971)

1. La Commissione ha deciso di apportare taluni complementi al progetto di memorandum sulla politica sociale per tener conto degli ultimi sviluppi, e cioè dei progressi compiuti sulla via dell'unione economica e monetaria e nel quadro del terzo programma di politica economica a medio termine. Essa ha voluto tener conto anche degli orientamenti incoraggianti emersi dagli ultimi Consigli dei ministri degli affari sociali.

2. La Commissione si propone di rendere di pubblica ragione il documento dopo la sua adozione prevista per i primi mesi del 1971.

3 e 4. La Commissione non è in grado di fornire una risposta alle ultime domande poste dall'onorevole parlamentare. Il memorandum sociale non va confuso con un programma d'azione. La Commissione non intende assolutamente attendere la fine delle discussioni sul memorandum sociale per presentare tutte le proposte che riterrà necessarie nel quadro della propria normale attività.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 375/70**dell'on. Boersma****al Consiglio delle Comunità europee***(3 dicembre 1970)*

Oggetto : Consultazione del Parlamento europeo in merito alla proposta di direttiva della Commissione sulle paste alimentari

1. Rispondono alla realtà dei fatti le notizie apparse nella stampa secondo le quali il Consiglio, nelle sue deliberazioni del 10 novembre 1970 sulla proposta di direttiva della Commissione relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di paste alimentari, ha convenuto in linea di massima che dopo un adeguato periodo transitorio venga assolutamente vietato l'impiego di grano tenero nella fabbricazione di paste alimentari ?

2. Perchè il Consiglio non ha atteso il parere del Parlamento europeo prima di prendere una decisione di tale incidenza ?

3. Ritiene il Consiglio che questa procedura sia conforme alle disposizioni dell'articolo 100 del trattato CEE che prevede la consultazione del Parlamento europeo per le direttive la cui esecuzione importi negli Stati membri una modificazione delle disposizioni legislative ?

4. È disposto il Consiglio ad esaminare seriamente il parere formulato dal Parlamento europeo il 19 novembre 1970, in cui quest'ultimo si pronuncia a favore della possibilità che le paste alimentari vengano fabbricate con grano duro, grano tenero o con una miscela di grano tenero e grano duro, e a revocare la sua decisione di massima sulla base degli argomenti addotti in questo parere ?

Risposta*(2 febbraio 1971)*

1. Lo scambio di opinioni che ha avuto luogo in sede di Consiglio nella sessione del 9/10 novembre 1970 sulla proposta della Commissione citata dall'onorevole parlamentare non ha formato oggetto di decisione. Esso ha permesso al Consiglio di delineare taluni orientamenti sulla cui base il Comitato dei rappresentanti permanenti è stato incaricato di proseguire i lavori in questo settore e di riferire al Consiglio.

2 e 3. Il Consiglio, quando ha proceduto a tale scambio di opinioni, era a conoscenza della risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 1970 ⁽¹⁾.

4. Il Consiglio non mancherà di studiare attentamente il parere emesso dal Parlamento europeo il 19 novembre 1970 ⁽²⁾ sulla proposta della Commissione.

⁽¹⁾ GU n. C 25 del 28.2.1970, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. C 143 del 3.12.1970, pag. 34.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 385/70**dell'on. Dewulf****alla Commissione delle Comunità europee***(9 dicembre 1970)*

Oggetto : Ripartizione delle borse di studio della CEE per l'anno scolastico 1970/1971

Qual è la ripartizione, per paese di origine dei borsisti, delle borse di studio accordate dalla CEE ai cittadini dei paesi associati nell'anno scolastico in corso ?

Risposta*(2 febbraio 1971)*

La ripartizione delle borse di studio accordate dalla CEE ai cittadini dei paesi associati nell'anno scolastico 1970/1971 è la seguente :

<i>Paese</i>	<i>Studi</i>	<i>Tirocini</i>
Burundi	174	5
Camerun	156	119
Centrafrica	53	4
Congo Brazzaville	21	174
Congo Kinshasa	325	154
Costa d'Avorio	162	8
Dahomey	116	14
Gabon	31	36
Alto Volta	115	7
Madagascar	50	80
Mali	57	12
Mauritania	6	—
Niger	90	10
Rwanda	175	3
Senegal	116	1
Somalia	185	6
Ciad	46	1
Togo	139	16
TOM francesi	7	—
Antille e Surinam	100	2
Totali	2.124	652
Totale generale		2.776

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 388/70**dell'on. Glinne****al Consiglio delle Comunità europee***(11 dicembre 1970)*

Oggetto : Partecipazione della scienza e della tecnologia greche ad attività scientifiche della CEE

Con lettera del 16 ottobre 1970, la delegazione permanente della Grecia presso le Comunità europee, dietro istruzioni del suo governo, ha sottolineato al Consiglio l'interesse che la giunta militare greca attribuisce alla cooperazione con la CEE nel campo della ricerca scientifica e tecnica, in particolare nei settori delle telecomunicazioni, dell'oceanografia e dell'inquinamento ambientale. È evidente che le

attuali autorità di Atene si attendono una soddisfazione sul piano politico da un'eventuale partecipazione « della scienza e della tecnologia greche » ad attività scientifiche della CEE.

È possibile conoscere i risultati delle deliberazioni svoltesi in proposito? Non è necessaria, nella fattispecie, l'unanimità? Il Consiglio ha tenuto debitamente conto delle implicazioni politiche di un'eventuale accettazione delle offerte di cooperazione formulate dalle autorità militari di Atene?

Risposta*(2 febbraio 1971)*

1. Con lettera in data 16 ottobre 1970, la delegazione greca ha segnalato al Presidente del Consiglio l'interesse che il suo governo attribuisce alla cooperazione nel settore della ricerca scientifica e tecnica, in particolare nei settori delle « Telecomunicazioni », dell'« Oceanografia » e dell'« Inquinamento ambientale », ed ha sottolineato pertanto il suo desiderio di partecipare agli studi ed ai lavori condotti in questi settori, essendo del parere che la scienza e la tecnologia greca possano contribuirvi utilmente.

2. Al termine di uno scambio di vedute approfondito in proposito, gli Stati membri della Comunità hanno riconosciuto unanimemente l'opportunità di ammettere il governo greco :

- a) alle riunioni dei gruppi di esperti per i settori in merito ai quali detto governo ha dimostrato interesse ;
- b) alle riunioni del Comitato degli alti funzionari della ricerca scientifica e tecnica, incaricati in particolare di coordinare i lavori di tali gruppi e di esaminare i problemi comuni ai vari settori.

3. È stato tuttavia convenuto :

- a) che la partecipazione del governo greco ai lavori di detti gruppi d'esperti e del Comitato degli alti funzionari, nella fase attuale dei lavori, non deve rimettere in questione i risultati acquisiti a Quindici, al termine della prima fase dei lavori, né ritardare i lavori in corso ;
- b) che il governo greco dovrà partecipare alle spese inerenti alla seconda fase dei lavori, a concorrenza di un importo che sarà fissato secondo gli stessi principi adottati anteriormente per determinare il contributo dei Quindici a tali spese.

4. Nel prendere questa decisione, nonché quelle relative alle domande della Finlandia e della Jugoslavia, gli Stati membri si sono fondati su criteri analoghi a quelli che hanno presieduto alla scelta dei nove paesi terzi che sono stati inizialmente invitati a partecipare ai lavori intrapresi su iniziativa degli Stati membri delle Comunità ai fini dell'instaurazione di una cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 389/70**dell'on. Califice****al Consiglio delle Comunità europee***(11 dicembre 1970)*

Oggetto : Consultazione del Parlamento europeo

Il 21 ottobre, il Presidente del Consiglio ha consultato il Parlamento europeo su una proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 2517/69 che definisce alcune misure per il risanamento della produzione di frutta nella Comunità ⁽¹⁾.

Sulla base di una relazione dell'on. Liogier, presentata il 1° dicembre 1970 a nome della

commissione per l'agricoltura, il Parlamento europeo ha esaminato nella seduta del 2 dicembre 1970 la detta proposta di regolamento, che è stata approvata da una maggioranza ristretta.

- 1. È esatto che il Consiglio ha approvato la proposta della Commissione nella sessione del 30 novembre 1970, come annunciato dal giornale « Le Monde » del 2 dicembre 1970 ?
- 2. Per quali ragioni il Consiglio ha ritenuto di dover decidere senza attendere il parere del Parlamento europeo ?

⁽¹⁾ GU n. C 137 del 12.11.1970, pag. 7.

3. Secondo il Consiglio è da considerarsi normale e regolare una consultazione del Parlamento europeo chiesta entro termini estremamente brevi, come è avvenuto nel corso di questi ultimi mesi per le proposte della Commissione relative all'unione economica e monetaria ⁽¹⁾, al terzo programma di politica economica a medio termine e ad un meccanismo di concorso finanziario a medio termine ⁽²⁾ ?
4. È disposto il Consiglio ad accordare dei termini più lunghi per consentire al Parlamento europeo di deliberare in modo approfondito, alla presenza di membri responsabili della Commissione, su problemi importanti per il futuro della costruzione europea come quelli citati al punto 3 ?
5. Quali sono in particolare le cause che hanno ritardato la decisione del Consiglio del 23 novembre 1970 di consultare il Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio, presentata il 10 giugno 1970, concernente una decisione relativa alla messa a punto di un meccanismo di concorso finanziario a medio termine ?

⁽¹⁾ GU n. C 140 del 26.11.1970, pag. 20.

⁽²⁾ Documenti di seduta del Parlamento europeo nn. 147/70, 154/70 e 182/70.

Risposta

(2 febbraio 1971)

1 e 2. L'informazione citata dall'onorevole parlamentare non riflette con esattezza le conclusioni cui è pervenuto il Consiglio in seguito all'esame di una proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 2517/69 che definisce alcune misure per il risanamento della produzione di frutta nella Comunità.

Come indicato nel comunicato stampa pubblicato al termine della sessione del Consiglio (cfr. doc. 2234/70 (AG 381), pag. 5), quest'ultimo aveva formulato un parere di massima favorevole sulla proposta in parola ed aveva previsto il mantenimento dell'articolo 5 del regolamento attualmente in vigore ; dopo aver ricevuto il parere del Parlamento europeo, il Consiglio avrebbe proceduto all'adozione del regolamento nella successiva sessione.

In tale contesto il Consiglio ha adottato il regolamento nella sessione del 7 dicembre 1970, dopo aver ricevuto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 151 del 29.12.1970, pag. 9.

3 e 4. Il Consiglio si rende conto delle difficoltà che incontra il Parlamento europeo quando in taluni casi si manifesta la necessità di formulare un parere entro termini molto ridotti. Gli è riconoscente per gli sforzi da esso compiuti, in particolare nei settori evocati dall'onorevole parlamentare. Il Consiglio si sforza di consultare il Parlamento europeo in tempo utile per consentire al Parlamento stesso un termine ragionevole per formulare il proprio parere. È solo dinanzi a scadenze imperative che il Consiglio è talvolta costretto a chiedere al Parlamento europeo di formulare il proprio parere con procedura d'urgenza.

5. Nella 122^a sessione del 20 luglio 1970, il Consiglio ha convenuto di pronunciarsi sul problema della consultazione facoltativa del Parlamento europeo nell'ambito delle sue deliberazioni sul testo della proposta di decisione trasmessa dalla Commissione in questa materia. Di conseguenza, soltanto nella 131^a sessione del 23 novembre 1970, il Consiglio ha deciso di trasmettere al Parlamento europeo la proposta della Commissione.

